

## PARTE SECONDA

*Deliberazione del Consiglio Regionale e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
18 maggio 1999, n. 536

**L.R. 28-11-1983, n. 20 - art. 3 - Legge 15 maggio 1997, n. 127. Direttive alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.P.P.A.B.) in materia di salvaguardia del patrimonio.**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

*DELIBERA*

– di approvare, nell'ambito dell'esercizio delle competenze di cui all'art. 3 - punto 1 - della l.r. 4-7-1974 n. 22, la seguente direttiva in materia di provvedimenti concernenti gli acquisti o le alienazioni di beni immobili cui devono attenersi le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza:

- 1) *le deliberazioni delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza concernenti gli acquisti o le alienazioni di immobili, ai sensi dell'art. 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come integrato con legge 16 giugno 1998, n. 191, non sono subordinati all'autorizzazione regionale di cui all'art. 3 della l.r. 28 novembre 1983, n. 20;*
- 2) *i competenti organi amministrativi delle II.P.P.A.B. per l'adozione dei provvedimenti di cui al punto 1) dovranno:*
  - a - *acquisire tramite l'Assessorato Regionale ai Servizi Sociali il parere di congruità dell'Ufficio Tecnico Erariale sulla valutazione dei beni da acquistare o da alienare, a tal fine gli enti dovranno trasmettere al Settore Servizi Sociali del predetto Assessorato copia conforme all'originale della perizia giurata, riguardante la valutazione del bene da acquistare o da alienare per la richiesta di parere dell'U.T.E., e della relativa deliberazione di approvazione con esauriente esposizione delle motivazioni che rendono indispensabile l'acquisto o l'alienazione con particolare riferimento agli scopi statutari. In sede di trasmissione del parere dell'U.T.E., il Settore Servizi Sociali può eventualmente formulare, a norma dell'art. 80 del R.D. 5-2-1891 n. 99, osservazioni riguardo alla compatibilità del provvedimento con le disposizioni statutarie vigenti;*
  - b - *assumere, acquisito il parere dell'U.T.E. e in conformità alle vigenti disposizioni in materia d'acquisto o d'alienazione di beni degli enti pubblici, ogni definitiva determinazione dando esplicitamente atto:*
    - per gli acquisti:*

– della necessità dell'acquisto per il proseguimen-

*to dei fini d'assistenza, e per assicurare il miglioramento e potenziamento dei servizi;*

– della convenienza dell'acquisto e della disponibilità dei mezzi finanziari;

– della proporzionalità e sufficienza delle rendite e dei mezzi dell'istituzione alla nuova estensione;

*per le alienazioni:*

– della necessità del provvedimento con riferimento al proseguimento dei fini istituzionali, e per il miglioramento e potenziamento dei servizi;

– della proporzionalità e sufficienza delle rendite e dei mezzi dell'istituzione nella nuova estensione riguardo alla capacità dell'ente a perseguire i fini istituzionali;

– della convenienza del contratto nell'interesse dell'ente, e dell'indicazione dell'impiego che s'intende fare del prezzo di vendita;

– della maggiore o minore utilità derivante dall'impiego delle disponibilità finanziarie nel nuovo investimento ed anche in confronto all'utilizzazione normale delle somme ai sensi dell'art. 28 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

*c - trasmettere, entro 15 giorni dall'approvazione, copia conforme all'originale del provvedimento definitivo all'Assessorato Regionale ai Servizi Sociali;*

- 3) *i provvedimenti concernenti le trasformazioni di destinazione, la costituzione di diritti reali, i contratti di locazione e d'affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente restano subordinati all'autorizzazione regionale a norma dell'art. 3 della legge regionale n. 20/83.*

– di disporre che il competente Settore Servizi Sociali provveda a comunicare la presente direttiva alle II.P.P.A.B. e alle Sezioni di Controllo sugli atti degli Enti Locali;

di disporre, ai sensi dell'art. 6 - lett. e) - della l.r. n. 13/94, la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

– di dichiarare che il presente provvedimento è atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 - comma 32 - della legge 15 maggio 1997, n. 127 e che non comporta gli adempimenti contabili di cui ai commi 1° e 3° dell'art. 63 della l.r. n. 17/77.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
18 maggio 1999, n. 537

**L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 4 - comma 4 - lett. a). Direttiva per l'azione amministrativa regionale in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali.**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

*DELIBERA*

- di approvare, ai sensi dell'art. 4 - comma 4 - lett. a) - della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, la seguente direttiva per l'azione amministrativa regionale in materia di persone giuridiche private, operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali, volta ad assicurare la trasparenza e l'imparzialità in conformità alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241:

*"I provvedimenti dirigenziali di riconoscimento giuridico di diritto privato e d'approvazione degli statuti delle Associazioni e delle Fondazioni che si prefiggono scopi rientranti prevalentemente nel campo dei servizi sociali devono essere assunti, in conformità alle norme del Titolo II del codice civile e del Capo I delle disposizioni d'attuazione, nel rispetto delle seguenti*

#### *Modalità*

1. istanza in bollo, indirizzata al Presidente della Regione, a firma autenticata del legale rappresentante;
2. copia autenticata in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto ricevuti per atto notarile;
3. relazione del legale rappresentante, a firma autenticata, sull'attività svolta, su quella che s'intende svolgere e sulla situazione economico-finanziaria, corredata da idonea documentazione circa la consistenza ed il valore dei beni immobili e mobili (estratto catastale, perizia giurata, dichiarazioni bancarie, ecc.) e sul flusso finanziario destinato alle periodiche spese di gestione e funzionamento;
4. altri documenti utili a dimostrare lo scopo dell'ente e i mezzi patrimoniali per provvedervi;
5. una copia in carta libera dei documenti di cui ai punti precedenti.

#### *Requisiti*

a) L'atto costitutivo e lo statuto devono esplicitamente:

1. precisare che le finalità dell'istituzione non hanno scopo di lucro e che si esauriscono nell'ambito della Regione Puglia;
2. individuare gli scopi statutari che specificatamente rientrano nel campo socio-assistenziale;
3. contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 16 del codice civile: denominazione, patrimonio, sede, norme sull'ordinamento e sull'amministrazione;
4. prevedere per le Associazioni, i diritti, gli obblighi e le condizioni d'ammissibilità degli associati;
5. specificare per le Fondazioni, i criteri e le modalità d'erogazione delle rendite;
6. prevedere norme per il rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità per gli amministratori delle Fondazioni di cui all'art. 15 - comma 5° - della legge 7 marzo 1996, n. 108 (prevenzione del fenomeno dell'usura).

b) Sufficienza del patrimonio costituente il fondo di dotazione permanente, ossia la congruità della massa dei beni destinati ad assicurare la permanenza in vita della persona giuridica ed a garantire i terzi sotto il profilo della responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte (artt. 2740 e 2910 cod. civ.). A tale

scopo il patrimonio deve essere sempre rapportato all'entità dei fini statutari e, in ogni caso, non potrà essere inferiore a L. 200.000.0000 (duecentomilioni) per le Associazioni e gli Enti, e a L. 500.000.000 (cinquecentomilioni) per le Fondazioni. Per le Fondazioni e le Associazioni con prevalente scopo di prevenzione del fenomeno dell'usura il livello minimo di patrimonio è determinato, ai sensi dell'art. 15 - comma 5° - della legge 7 marzo 1996 n. 108, nella misura fissata con decreto del Ministro del Tesoro 6 agosto 1996 e successive modificazioni (L. 50.000.000 - cinquantamilioni - per le Associazioni, L. 100.000.000 - centomilioni - per le Fondazioni con competenza operativa circoscritta all'ambito di una sola provincia, L. 200.000.000 - duecentomilioni - per le Fondazioni con competenza operativa regionale).

c) Sufficienza dei mezzi finanziari disponibili per le periodiche erogazioni necessarie per il raggiungimento degli scopi statutari, ossia la congruità del flusso dei beni periodicamente destinabili allo svolgimento delle attività istituzionali.

Nel caso in cui le Associazioni e le Fondazioni che chiedono il riconoscimento giuridico si prefiggono, in via non prevalente, anche scopi che esulano dalla competenza del Settore Servizi Sociali dovrà essere richiesto in merito il parere dei Settori competenti in materia. Il predetto parere dovrà essere richiesto a cura del responsabile del procedimento amministrativo e dovrà essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale si darà in ogni caso corso al compimento della fase istruttoria.

Il procedimento, amministrativo dovrà essere terminato entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento giuridico.

Il provvedimento dirigenziale di riconoscimento giuridico dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

I provvedimenti dirigenziali d'approvazione ex art. 16 del codice civile delle modifiche all'atto costitutivo e allo statuto delle Associazioni e delle Fondazioni riconosciute ex art. 12 codice civile che si prefiggono scopi rientranti prevalentemente nel campo dei servizi sociali devono essere assunti, in conformità alle norme del Titolo II del codice civile e del Capo I delle disposizioni d'attuazione, nel rispetto delle seguenti

#### *Modalità*

1. istanza in bollo, indirizzata al presidente della Regione e a firma autenticata del legale rappresentante, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 4 delle disposizioni d'attuazione del cod. civ. (entro 30 gg. dalla deliberazione del competente organo);
2. copia autenticata in bollo del verbale del competente organo statutario d'approvazione delle proposte di modifiche, con attestazione dell'osservanza delle condizioni prescritte dal secondo comma dell'art. 21 del codice;
3. copia autenticata del testo delle modifiche ricevuto per atto notarile;
4. copia autentica in bollo degli atti di fondazione e

del vigente statuto (se già in possesso dell'Assessorato è sufficiente il preciso riferimento alla relativa pratica);

5. relazione del legale rappresentante, a firma autenticata, indicante le modifiche apportate al vigente statuto e lo scopo delle stesse;
  6. una copia in carta libera dei documenti di cui ai punti precedenti.
- e dei seguenti

#### Requisiti

Nel caso le modifiche statutarie comportino un ampliamento del fine si applicano, in quanto compatibili, i requisiti per il riconoscimento giuridico.

Negli altri casi la verifica del possesso dei predetti requisiti è effettuata con riferimento alle modifiche proposte.

Nel caso in cui le modifiche proposte concernono aspetti che esulano dalla competenza del Settore Servizi Sociali dovrà essere richiesto in merito il parere dei Settori competenti in materia. Il predetto parere dovrà essere richiesto a cura del responsabile del procedimento amministrativo e dovrà essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale si darà, in ogni caso, corso al compimento della fase istruttoria.

Il procedimento amministrativo dovrà essere terminato entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda d'approvazione.

Il provvedimento dirigenziale d'approvazione delle modifiche statutarie dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

– di disporre, ai sensi dell'art. 6 - lett. e) - della l.r. n. 13/94, la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

– di dichiarare che il presente provvedimento è atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 - comma 32 - della legge 15 maggio 1997, n. 127 e che non comporta gli adempimenti contabili di cui ai commi 1° e 3° dell'art. 63 della l.r. n. 17/77.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
18 maggio 1999, n. 547

### **L. 362/91 art. 6, secondo comma - autorizzazione all'apertura dei Dispensari farmaceutici stagionali - criteri applicativi.**

L'Assessore alla Sanità sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente di Settore riferisce:

- l'art. 6 secondo comma della legge 362 dell'8-11-1991, di modifica rispetto alla precedente normativa, ha previsto che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500 abitanti, le Regioni possono autorizzare in aggiunta alle farmacie esistenti l'apertura stagionale di dispensari farma-

ceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali, rilevate dall'Azienda di Promozione turistica di cui all'art. 4 della legge n. 217 del 17-05-1983:

- accertato che negli anni addietro, in applicazione dell'art. 6 comma 2 della legge 362/91 a seguito di parere sindacale, di atti formali delle Aziende U.S.L. competenti territorialmente e della acquisita rilevazione turistica si è provveduto ad autorizzare nella stagione estiva l'apertura di dispensari farmaceutici sul territorio regionale;
- ritenuto che per la conferma di quei dispensari già precedentemente autorizzati sia sufficiente, l'acquisizione da parte della Regione del parere dell'Azienda di promozione turistica, territorialmente competente;
- ritenuto altresì che per le autorizzazioni di nuovi dispensari sia necessario acquisire la richiesta del Comune interessato, formalizzata con apposita delibera di G.M., oltre al dato statistico di competenza dell'A.P.T. ai sensi della norma sopra richiamata;
- ritenuto altresì necessario che le competenti Aziende U.S.L. verifichino ad ogni apertura stagionale la rispondenza di detti esercizi alla normativa vigente, sia sotto il profilo igienico sanitario, sia funzionale, notificando copia del verbale al competente Assessorato;
- verificato che la vigente normativa ed in particolare il D.Lvo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni l'art. 4 della L.R. n. 7/97 prevedono la ripartizione delle competenze tra gli organi di direzione politica e la dirigenza regionale, ritenendo pertanto che spetti al Dirigente del Settore Sanità disporre le autorizzazioni dei dispensari farmaceutici;
- ritenuto, pertanto, di fissare i necessari criteri che informino le suddette determinazioni dirigenziali, come di seguito specificato:

#### a) autorizzazioni di prima istanza

acquisire la richiesta della G.M. nel cui ambito territoriale rientra il dispensario da autorizzare, unitamente alla segnalazione statistica relativa alla media giornaliera delle presenze annuali da parte della competente A.P.T. e conseguente parere.

#### b) autorizzazioni da confermare

è sufficiente acquisire il parere del Sindaco del Comune interessato, unitamente alla segnalazione statistica della competente A.P.T. e conseguente parere.

#### c) adempimenti comuni ai punti a) e b)

predisporre, contestualmente all'autorizzazione, il controllo ispettivo da parte della A.S.L. competente per territorio, precisandone l'obbligo di trasmissione del relativo verbale all'Assessorato alla Sanità.

- il provvedimento dirigenziale sarà da pubblicare nell'albo delle determinazioni dirigenziali del Settore Sanità e diffuso agli uffici competenti ed interessati.
- il presente schema di provvedimento viene proposto in base a quanto previsto dalla legge regionale 4-2-1997 n. 7 art. 4 comma 4 lettera D.